



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 26 del 12/07/2023

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città – divieto di fumo e abbandono di rifiuti di prodotti da fumo su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale.

Il Sindaco

Premesso che:

- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;
- importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno verificato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche con riferimento agli spazi aperti frequentati nondimeno da soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza;

- che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che "ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo";

- non vi è dubbio che interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche consiste nel garantire la sicurezza, vivibilità e la salute dei propri cittadini;
- la saliva contenuta nei mozziconi di sigaretta può essere potenzialmente ulteriore veicolo di trasmissione di malattie anche virali;
- è interesse primario dell'Amministrazione tutelare le spiagge della città in quanto elemento costitutivo e di pregio dell'ecosistema urbano;

Rilevato che:

- parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di abbandonare rifiuti prodotti da fumo sulle spiagge e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;
- sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo - ai sensi dell'art. 232 bis "Rifiuti da prodotto da fumo" e di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque - ai sensi dell'art. 232 ter "Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni", con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

Considerato che:

- il Comune di Porto Torres intende perseguire con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica anche con riferimento alla lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono;

- in virtù della vocazione turistica del territorio del Comune di Porto Torres, legata alle sue indubbe bellezze naturali e paesaggistiche, questa Amministrazione intende contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico-sanitario ed estetico dei luoghi;
- risulta innegabile infatti che, oltre agli aspetti legati alla salute di ogni cittadino, la dispersione sul suolo pubblico, ed in particolare su spiagge, dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

Ritenuto:

- di specificare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, che consentano di tutelare i cittadini e visitatori del territorio comunale sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto il profilo estetico e di decoro ambientale;
- di dover promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori;
- di dover assicurare una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei soggetti maggiormente vulnerabili;
- necessario far installare nelle predette aree la segnaletica di "**Divieto di fumo**" ai sensi della presente ordinanza;

Dato atto che:

- la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.Lgs. n. 267/2000;
- rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 "Codice dell'Ambiente";

Vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2021;

Visto il Regolamento di Polizia Locale approvato con delibera di Giunta n. 217 del 16.11.2021 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ordina

1. **Con decorrenza 15 luglio 2023 e fino al 31 ottobre 2023 è fatto divieto di fumo** a tutti i cittadini, residenti e non del Comune di Porto Torres, su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza del comune di Porto Torres.
2. **E' altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo** nelle acque marine e negli arenili ricadenti nel territorio di competenza del comune di Porto Torres.

Avverte che

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3 e modificato dall'art. 1 quater, comma 5, della L. 20.05.2003, n. 116, che, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Dispone

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.
2. L'apposizione di idonea segnaletica da collocarsi nelle aree oggetto della presente ordinanza, in posizioni ben visibili, a cura dell'Ufficio tecnico;

Demanda

Al Corpo di Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare e alle altre Forze di Polizia il controllo sulla ottemperanza del presente provvedimento.

Informa che

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sardegna ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

La presente Ordinanza Sindacale verrà trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza:

- al Comando di Polizia Municipale di Porto Torres - polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- al Comando della Stazione locale dei Carabinieri - tss26942@pec.carabinieri.it
- alla Tenenza di Guardia di Finanza (ss1350000p@pec.gdf.it);
- al Comando di Polizia di Stato (dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it)
- alla Questura di Sassari - dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it
- alla Capitaneria di Porto di Porto Torres - cp-portotorres@pec.mit.gov.it
- al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna -cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it - cfva.sir.ss@regione.sardegna.it
- all'Ufficio tecnico del Comune di Porto Torres lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it
- ad ARST SPA - arst@pec.arstspa.info
- ad ATP SPA - segreteria@pec.atpsassari.it
- alla Compagnia Barracellare di Porto Torres - compbarrportotorres@pec.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO